



ALBERTO FORTE
Notaio

Repertorio n. 7238

Raccolta n. 5320

Verbale di assemblea

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il ventisei maggio duemilaventicinque in Cento, via Facchini n. 1, nella sede del "Servizio accoglienza alla vita APS", alle ore diciannove.

Innanzi a me Dottor **ALBERTO FORTE** Notaio in Vignola iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Modena

è presente

la Dottoressa **Fortini Maria Teresa** nata a Cento il 23 ottobre 1954, domiciliata per la carica presso la sede dell'ente, cittadina italiana della cui personale identità io Notaio sono certo, la quale

dichiara

che in questo giorno, luogo ed ora è riunita l'assemblea dei soci dell'ente del terzo settore

**"SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ALLA VITA
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"**

con sede in Cento (FE) via Facchini n. 1, codice fiscale 81003220381, costituita ai sensi del codice civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, associazione riconosciuta, operante senza fini di lucro, iscritta al Registro Regionale delle fondazioni e associazioni della Regione Emilia Romagna al numero 1196, iscritta nel RUNTS il 2 novembre 2021, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) *Modifica degli articoli 2(scopi), 4(ammissione), 7(assemblea), 8(amministrazione), 14(utali), 15(bilancio) dello statuto.*

Assume la Presidenza ai sensi di legge e di statuto la Dottoressa Fortini Maria Teresa, la quale

constatato

- a) che l'assemblea è stata ritualmente convocata;
- b) che sono presenti di persone e per delega settantuno associati elencati nell'allegato "A" sul numero totale di centonove aventi diritto di voto;
- c) che è presente il presidente del consiglio direttivo dottoressa Fortini Maria Teresa ed i consiglieri Emanuele Boccafoglia, Riccardo Cerretelli, Ornella Corvini, Paola Morelli, Angelo Bonzagni, Vincenzo Cavicchi, Donatella Guerzoni, Mariacristina Biagini, Maria Luisa Taddia, Chiara Fortini,
- d) che tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno

dichiara

l'assemblea validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sull'argomento all'ordine del giorno.

La presidente riferisce dell'opportunità di modificare gli

registrato a
Modena il 10
giugno 2025 n.
15927 serie 1T

articoli 2,4,7,8,14 e 15 dello statuto e dà lettura del testo proposto per le modifiche.

Udito l'esposto della Presidente e preso atto delle proposte da lei illustrate, si procede alla votazione su questo testo di deliberazione:

"l'assemblea dei soci

delibera

1) di adottare il nuovo statuto nella formulazione proposta"

Svolte le operazioni di voto in modo palese, il Presidente dichiara che la proposta è approvata a voto unanime.

Lo statuto si allega sotto la lettera "A", previa dispensa dalla lettura datami dalla comparente.

Di quest'atto, scritto da me su di un foglio del quale è occupata una pagina oltre la presente, io notaio ho dato lettura alla comparente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore diciannove e quindici con l'allegato.

firmato Fortini Maria Teresa, Alberto Forte notaio (Sigillo)

STATUTO

dell'Associazione di Promozione Sociale SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ALLA VITA APS

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. una Associazione di Promozione Sociale, sotto forma di associazione riconosciuta, avente la seguente denominazione: "SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ALLA VITA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" in breve anche "SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ALLA VITA APS" con sede legale nel Comune di Cento (FE), operante senza fini di lucro. L'associazione utilizza in qualsiasi segno distintivo o comunicativo rivolto al pubblico la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "A.P.S."

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi e avvalendosi, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri associati, attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, di cui alle lettere a), d), i), q), u) e w) e s.m.i. finalizzate a:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, anche garantendo il rispetto ed il pieno sviluppo della vita umana dal suo concepimento fino al suo termine naturale e aiutando, a tal fine, donne gestanti o madri in difficoltà, donne maltrattate e sostenendo e/ o ospitando anziani soli e persone fragili (minori, orfani, donne vittime di violenza, anziani ecc.) l'Associazione svolge le seguenti attività:

a. gestione della Comunità per gestanti e per madri con bambino "A. Rimondi" che accoglie madri in difficoltà sole o con figli, donne maltrattate e/o abusate, e di ogni altra struttura che verrà aperta successivamente dall'Associazione o ad essa data in gestione;

b. aiuto ed ospitalità a ragazze madri, che desiderano accogliere il loro bambino. L'Associazione cerca in ogni modo di garantire i diritti del minore secondo le leggi sulla adozione ed interviene in quei casi in cui il minore necessita di un aiuto psicologico e sociale;

c. gestione di comunità di seconda accoglienza per madri/padri con rispettivi bambini o piccoli nuclei con figli, per favorire un corretto rapporto della genitorialità e per supportarli in tale ambito;

d. sostegno alla genitorialità sia all'interno delle strutture residenziali, sia sul territorio;

e. alloggio sociale per anziani e/o persone fragili e/o nuclei in difficoltà

f. attivazione di attività laboratoriali per consentire agli utenti l'apprendimento di professionalità da spendere poi nel mondo del lavoro;

g. integrazione del proprio intervento nel territorio (Comune, Asl, Regione, etc.), garantendo una costante collaborazione con i Servizi socio-sanitari di riferimento;

h. presentazione e diffusione delle normative esistenti nel nostro paese riguardanti la vita prenatale, perché le siano riconosciuti i diritti garantiti dalla Costituzione e dal Codice Civile;

i. diffusione di una esatta conoscenza biologica e scientifica sul problema della vita prenatale, nella consapevolezza che essa esiste fin dal primo momento del concepimento;

j. informare le madri sui traumi psichici che derivano dall'aborto;

k. promozione, in chiave civica, delle leggi sul nuovo diritto di famiglia, sul divorzio, sull'aborto, sui consultori e sulla tutela della madre lavoratrice;

l'Associazione inoltre:

l. realizza interventi a favore della vita prenatale ricercando e rimuovendo, con l'aiuto di specialisti, le eventuali cause di rifiuto del figlio già concepito e fornendo una assistenza tempestiva e qualificata alle madri che intendono portare avanti la gravidanza e che trovano, per questo motivo, gravi ostacoli nella famiglia e nella società;

m. mediante interventi nell'ambito scolastico e parrocchiale, l'associazione si propone di educare gli adolescenti ed i giovani a finalizzare la loro affettività e sessualità verso un rapporto di parità e rispetto dell'altro;

n. nei riguardi dei fidanzati e degli sposi compie opera di sensibilizzazione ai problemi dei bambini abbandonati e fornisce aiuti ed assistenza alle coppie desiderose di adottare o di affidare;

o. provvede alla diffusione e divulgazione dei metodi naturali di regolazione delle nascite;

p. svolge ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compie, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria, o utile, alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istitu-

zionali.

Le attività, *che possono essere svolte direttamente o indirettamente, anche mediante collaborazione con altri Enti del Terzo Settore, Imprese Sociali e persone giuridiche che esercitino in via esclusiva o principale e senza scopo di lucro le medesime attività di interesse generale*, sono rivolte agli associati ed a terzi, e, sono svolte prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di ciò all'art. 5 del D.Lgs n. 117/2017, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali di interesse generale di cui sopra, e nei limiti e con le finalità di cui all'art. 6 del citato D. Lgs 117/2017, nonché raccolte di fondi secondo i criteri e limiti previsti dal citato decreto legislativo, all'art.7, e dalle disposizioni attuative: l'autorizzazione allo svolgimento e la determinazione di tali attività sono di competenza dell'Organo di Amministrazione.

L'associazione curerà i rapporti con le aziende sanitarie esistenti nel territorio, quali i Servizi Sanitari e Sociali dei Comuni ed il Consultorio Pubblico e Privato.

Art. 3 – Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire, senza alcun tipo di discriminazione, tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di rispettare il suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4 - Criteri di ammissione ed esclusione degli associati

L'ammissione ad associato, deliberata dall'organo di amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati, in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione ed al versamento, all'atto dell'ammissione, della quota associativa, secondo le modalità ed entità stabilite dall'Organo di Amministrazione.

L'organo di amministrazione cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione, come associato, presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'ade-

sione.

La qualità di associato si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per esclusione:
 - qualora l'associato non effettui il pagamento della quota annuale o altri pagamenti cui è tenuto in qualità di associato;
 - per indegnità, qualora l'associato sostenga idee e/o tenga comportamenti fortemente contrastanti con il perseguimento degli scopi propri dell'associazione;
 - per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione degli associati è deliberata dall'Organo di Amministrazione.

In caso di socio moroso, l'Organo di Amministrazione, prima di deliberare l'esclusione, può richiedere al socio di adempiere ai versamenti mancanti, concedendo un termine per il versamento, non inferiore a giorni 8 (otto). Trascorso inutilmente il termine, viene annotata l'esclusione sul Libro Soci.

Sull'esclusione per indegnità o per persistenti violazioni degli obblighi statutari, l'associato ha facoltà di chiedere il riesame della delibera di esclusione, entro 30 giorni da quando gli è stata comunicata la decisione, all'assemblea dei soci, che dovrà essere convocata appositamente entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta di riesame da parte del socio escluso. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

Qualora il socio escluso non faccia richiesta di riesame, l'Organo Amministrativo, trascorsi i 30 giorni sopra previsti dalla comunicazione dell'esclusione al socio escluso, annota la decisione sul libro soci.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. L'Organo di Amministrazione ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il decesso, recesso o l'esclusione dell'associato è annotato, da parte dell'organo di Amministrazione, sul libro degli associati.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione; parimenti non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione gli eredi dell'associato deceduto.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 5 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti pro-tempore o mandatari, mentre nel caso di soci minorenni è riconosciuto agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi;
- prendere visione ed esaminare i libri sociali, facendo richiesta scritta, anche per via informatica, all'Organo di Amministrazione, il quale dovrà rispondere entro 15 giorni dalla richiesta.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza

fini di lucro, anche indiretto;

- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 6 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Revisore Legale dei Conti (organo facoltativo o nominato nel caso di superamento dei limiti di legge);
- e) l'Organo di Controllo (organo facoltativo o nominato nel caso di superamento dei limiti di legge).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata, nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 7 – L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'Organo di amministrazione.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea e diritto di voto tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso, e che siano iscritti da almeno 60 giorni a libro soci.

Gli associati morosi rispetto al versamento della quota associativa hanno diritto di assistere all'assemblea, ma non saranno conteggiati né nei quorum costitutivi né nei quorum deliberativi, e non avranno diritto di voto.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Organo di Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo entro il 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 180 (centottanta) giorni quando particolari esigenze lo richiedano, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri dell'Organo di amministrazione o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

La convocazione deve essere effettuata mediante affissione del relativo avviso di convocazione presso la sede associativa e comunicazione inviata a ciascuno degli associati almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della prima e della eventuale seconda convocazione (che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima); la comunicazione sarà validamente inviata tramite posta elettronica qualora l'associato abbia comunicato all'associazione il proprio indirizzo "e-mail".

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'Organo di Amministrazione eletto dai presenti.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati ***in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso***. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 15 minuti dall'orario di convocazione.

Le Assemblee si svolgono presso la sede sociale o anche altrove, purché nel territorio dell'Unione Europea; possono essere tenute anche in video o tele conferenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione, purché tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente dell'Assemblea e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dell'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti dei soci ***in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso***.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina i componenti dell'Organo di Amministrazione;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio e, se redatto per obbligo di legge o su facoltà dell'Organo di amministrazione o dell'Assemblea stessa, il bilancio sociale;
- elegge eventualmente il Revisore unico o l'Organo di Controllo su propria facoltà o al superamento dei limiti di legge e adotta eventuale azione di revoca di tali Organi;
- si esprime sull'esclusione degli associati dall'associazione qualora gli associati esclusi ne abbiano fatto ricorso;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati qualora gli aspiranti associati non ammessi ne abbiano fatto ricorso;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo di Amministrazione;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di almeno la metà degli associati ***in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso*** e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati ***in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso***.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 8 – L'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione, detto anche Consiglio direttivo, è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a quindici, eletti

dall'Assemblea degli associati. I membri dell'Organo di Amministrazione rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Possono essere eletti e far parte dell'Organo Amministrativo solo gli associati, anche se iscritti a libro soci da meno di 60 giorni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di Amministrazione decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo.

L'Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni, ad eccezione di quanto la Legge e lo statuto riservano esclusivamente alla competenza dell'assemblea, ed in particolare:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed eventualmente un Segretario e/o un Tesoriere;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- delibera in merito alle quote associative;
- procede alla nomina dei dipendenti ed impiegati, determina la loro retribuzione;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati.

L'Organo di Amministrazione inoltre può designare un assistente spirituale, che sostenga l'associazione da un punto di vista morale, garante davanti al Vescovo di Bologna.

Le nomine avvengono con votazione a scrutinio segreto, a maggioranza dei partecipanti della votazione.

Nessun compenso spetta ai membri dell'Organo di amministrazione.

L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

L'Organo di Amministrazione è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, o altro mezzo elettronico, cinque giorni prima della riunione, oppure, in caso di urgenza da motivarsi per iscritto nella convocazione, entro 48 ore prima della riunione. In difetto di tale formalità, l'Organo di Amministrazione è comunque validamente costituito se risultano presenti o collegati tutti i Consiglieri.

Di regola è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

L'adunanza potrà svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o con espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità ***del consigliere*** che partecipa e vota.

Le riunioni dell'Organo Amministrativo si svolgono presso la sede associativa o anche altrove, purché nel territorio dell'Unione Europea; possono essere tenute anche in video o tele conferenza, purché tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente della Riunione e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazio-

ne degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi tali presupposti, la riunione dell'Organo Amministrativo si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della Riunione.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza dell'Organo di Amministrazione, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ne ha svolto le funzioni (nel caso non venga nominato preventivamente), sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Gli Amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dall'Organo di Amministrazione tra i propri componenti, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni dell'Organo di Amministrazione, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo riferire ed ottenere ratifica da parte di questi alla prima riunione.

In caso di sua assenza, o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'Organo di Amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'Organo di amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 10 - Il Revisore Legale dei Conti

Il Revisore legale dei conti, è nominato dall'Assemblea su sua facoltà o al superamento dei limiti e con le funzioni previsti all'art. 31 del d.lgs 117/2017, è organo monocratico, dura in carica tre esercizi.

Art. 11 - Organo di Controllo (organo eventuale)

È nominato su facoltà dell'assemblea o nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017. È formato da un revisore legale dei conti iscritto al relativo registro, salvo che la legge inderogabilmente non richieda la formazione di un Organo Collegiale.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- Attesta che il bilancio sociale, qualora predisposto, sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;

- Resta in carica tre esercizi;

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo al superamento dei limiti di legge può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da uno o più revisori legali iscritti nell'apposito registro ed assume le funzioni dell'Organo di cui al precedente articolo.

Art. 12 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione, anche ai fini del riconoscimento della personalità giuridica, è pari ad euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero).

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate, comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, salvo una quota destinata a fondo patrimoniale di garanzia vincolato, se richiesta dagli organi competenti, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica.

Art. 13 - Risorse economiche e bilancio

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche e privati anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi da attività diverse da quelle di interesse generale ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i e dalle relative disposizioni attuative;
7. Rendite di beni mobili o immobili eventualmente pervenuti all'associazione;
8. erogazioni liberali e contributi degli associati e dei terzi;
9. entrate da attività di raccolta fondi nel rispetto di quanto previsto dall'art.7 del D. Lgs 117/2017 e s.m.i. e dalle relative disposizioni attuative;
10. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e smi.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

L'associato che per qualunque motivo esca dall'associazione, non ha alcun diritto

sul fondo comune.

Art. 14 – Divieto di Distribuzione Utili

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art 15 Esercizio di bilancio

L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Entro i primi 120 (centoventi) giorni di ciascun anno, oppure entro i primi 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze lo richiedano, l'Organo di Amministrazione è convocato per la predisposizione e l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termini utili per poi presentarlo alla Assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione, secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Il bilancio di esercizio ed eventualmente il bilancio preventivo dovranno essere redatti nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n 117/2017 e dalle disposizioni attuative.

Al superamento dei limiti di cui all'art.14 del D. Lgs n. 117/2017, o facoltativamente su iniziativa dell'Organo di Amministrazione, sarà redatto ed approvato nei suddetti termini anche il bilancio sociale, da redigersi secondo le indicazioni di normativa e prassi tempo per tempo vigenti in materia.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 ss.mm.ii. e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio di esercizio e i rendiconti delle raccolte fondi svolti nell'esercizio precedente dovranno essere depositati presso il RUNTS secondo i termini di legge

Art. 16 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, anche per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione e dalla normativa in materia per tempo vigente: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità

civile verso i terzi.

Art. 17 Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli associati, oppure tra gli organi e gli associati, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo, entro trenta giorni dal Presidente della Camera di Commercio di Ferrara.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'Assemblea a maggioranza dei componenti.

Art. 18 Assicurazione dei volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 19 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore individuati dall'Assemblea stessa, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 20 Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice del Terzo Settore, al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

